



COMUNE DI MACERATA
POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE

- LOTTO 3 -

CONDIZIONI GENERALI

Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione che costituisce prova scritta ex art. 1888 C.C.
Polizza:	Il documento che riporta le disposizioni che disciplinano l'assicurazione nonché tutte le eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante appendici o allegati durante il periodo di validità
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Broker:	La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso. I danni o le perdite che si verifichino nella medesima ubicazione e che siano riconducibili alla stessa causa costituiscono un unico sinistro
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Valore commerciale:	Il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato
Stima accettata:	Il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo tra le Parti
Valore dichiarato:	Il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro
Deprezzamento:	La diminuzione del valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro il termine di 45 giorni, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o al Broker. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premi successivi l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. Il premio potrà essere regolato in 2 rate semestrali scadenti rispettivamente al 31.12 e 30.06 di ogni anno.

Art.3 – Decorrenza della Garanzia - Durata del contratto

La garanzia decorrerà dalle ore **24.00 del 31.12.2013** e cesserà alle ore **24.00 del 31.12.2015** senza obbligo di disdetta. Il premio di cui alla presente assicurazione, verrà corrisposto tramite rateazione semestrale. Si conviene che le Parti, ad ogni scadenza annuale, hanno comunque facoltà di rescindere dal contratto, con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da inviarsi a mezzo lettera raccomandata

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato/Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 7 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al **60° giorno** dal pagamento o dal rifiuto all'indennizzo, le parti hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di **60 giorni** da comunicarsi mediante lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte della Società, la stessa entro 15 gg dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente. Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

Per quanto non diversamente qui regolato, valgono, quindi, le norme di Legge.

Art. 10 - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare di essersi così comportato in assenza di dolo o cola grave. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

Art. 11 - Comunicazione tra le parti

Tra le parti tutte le comunicazioni devono essere effettuate per iscritto, le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente vanno indirizzate alla Società nella sede indicata in polizza. Le comunicazioni della Società vanno indirizzate alla sede del Contraente indicate in polizza.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La compagnia assicurativa ed il Broker assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n 136/2010 con le conseguenze ivi previste.

NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE OGGETTI D'ARTE

Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono si obbliga risarcire i danni – valutati secondo i criteri dell'art. 22 - subiti dagli oggetti assicurati (oggetti d'arte in genere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: dipinti, quadri, manoscritti, codici miniati, incunaboli, arazzi, sculture, tappeti, carrozze, ecc.) a seguito di eventi accidentali o dolosi, compresi furto, rapina e vandalismo, che ne provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento.

Art. 14 - Operatività in caso di furto

In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, La Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a)

Art. 15 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione le perdite ed i danni:

- a) causati da continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- b) causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato, ruggine, nonché corrosione od ossidazione intrinseca dell'oggetto;
- c) causati da tarli, tarme od altri insetti;
- d) aventi origine diretta in un'operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o messa a nuovo) effettuata da persone non specializzate o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
- e) a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- f) determinati o agevolati da dolo del contraente e/o assicurato;
- g) causati o conseguenti a estorsioni o truffe
- h) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di oggetti d'arte rilevata in occasione di inventario
- i) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto
- j) verificatisi in occasione di contaminazione radioattiva, da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazioni artificiale di particelle atomiche;
- k) causati da qualsiasi arma chimica, biologica, biochimica o elettromagnetica
- l) subiti dagli oggetti per effetto della loro esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione degli oggetti stessi.

Art. 16 – Trasporto degli oggetti assicurati

L'assicurazione vale esclusivamente per le ubicazioni specificate in polizza. L'Assicurazione non vale, pertanto, se gli oggetti assicurati vengono trasportati in luoghi diversi da quelli indicati in polizza, per la durata del trasporto e della permanenza altrove. E' facoltà della Società prestare il proprio consenso scritto per la nuova ubicazione.

Art. 17 – Conservazione delle cose assicurate. Particolari difese

Il Contraente e l'Assicurato devono conservare, usare e manipolare le cose assicurate secondo i criteri del buon padre di famiglia unitamente all'adozione degli accorgimenti che la tecnica e la conoscenza odierna consentono. Se per tutti o parti di essi sono previsti in polizza particolari cautele, difese o prescrizioni la Società è obbligata solo tali previsioni sono rispettate.

Art. 18 – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 19 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) come previsto dall'art. 1914 C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;
- b) denunciare l'accaduto all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo;
- c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma e o telefax specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Società o dei periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell'indennizzo;
- e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo diritto ad indennizzo.

Art. 20 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti :

fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuto dall'indennizzo spettantegli.

Art. 21 - Mandato dei Periti liquidatori

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 19 della presente Sezione;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore degli oggetti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali;

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fino da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 22 - Determinazione dell'indennizzo

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde: o la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;

o il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento

Qualora le evidenze interne dell'Assicurato non riportino né un valore né una descrizione del bene sufficientemente particolareggiata tale da consentirne la valorizzazione a sinistro avvenuto, la Società corrisponderà a titolo di indennizzo una somma forfettaria da determinarsi tra le Parti secondo criteri equitativi.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra

Art. 23 – Assicurazione parziale

Se l'Assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione si prestata con stima accettata.

Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante.

Art. 24 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

L'Assicurato non ha diritto ad abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.

Art. 25 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui all'art. 21 che precede. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento è dovuto solo qualora dal procedimento stesso risulti, con sentenza passata in giudicato, che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 15 alla lettera f).

Art. 26 - Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società.

Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto od in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se a seguito del recupero si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Contraente: COMUNE DI MACERATA

UBICAZIONE A

In comune di Macerata (MC), Piazza Vittorio Veneto, 2

esistono

più fabbricati storici costruiti e coperti con impiego di materiali incombustibili (solai e struttura portante del tetto comunque costruiti), elevati a più piani fuori terra, oltre al piano terreno o rialzato e cantine o seminterrati. Tali fabbricati destinati a Biblioteca, Pinacoteca e Museo possono essere adibiti anche ad attività di esposizioni permanenti ed in parte di esposizioni temporanee degli oggetti d'arte assicurati.

Tutti gli immobili sono protetti da:

- robusti serramenti in legno pieno, chiusi da serrature o da altri idonei congegni, alle porte di accesso;
- serramenti con vetro alle finestre e porte finestre situate a meno di 4 mt. dal suolo protette da inferriate infisse al muro o robuste ante in legno pieno chiuse internamente da appositi congegni;
- sistema di allarme antintrusione perimetrale e volumetrico collegato tramite ponte radio bidirezionale o sistema equivalente con Forze dell'Ordine.

UBICAZIONE B)

In Comune di Macerata (MC) – Palazzo Buonaccorsi, Via Don Minzoni, 24

esiste

fabbricato storico costruito e coperto con impiego di materiali incombustibili (solai e struttura portante del tetto comunque costruiti), elevato a più piani fuori terra, oltre al piano terreno o rialzato e cantine o seminterrati. Tale fabbricato destinato a Biblioteca, Pinacoteca e Museo può essere adibito anche ad attività di esposizioni permanenti ed in parte di esposizioni temporanee degli oggetti d'arte assicurati.

Tutti gli immobili sono protetti da:

- robusti serramenti in legno pieno, chiusi da serrature o da altri idonei congegni, alle porte di accesso;
- serramenti con vetro alle finestre e porte finestre situate a meno di 4 mt. dal suolo protette da inferriate infisse al muro o robuste ante in legno pieno chiuse internamente da appositi congegni;
- sistema di allarme antintrusione perimetrale e volumetrico collegato tramite ponte radio bidirezionale o sistema equivalente con Forze dell'Ordine.

Ciò premesso si assicurano:

Sezione A) GIACENZA

Euro 24.246.700,00 sopra gli oggetti d'arte singolarmente descritti e valorizzati nell'elenco in possesso delle Parti.

La garanzia è convenuta su base di "**stima accettata**"

Sezione B) TRASPORTO

E' facoltà del Contraente richiedere l'estensione della garanzia durante il trasporto degli oggetti d'arte assicurati alla sezione giacenza. La garanzia per le opere che di volta in volta verranno segnalate, sarà prestata in base alle modalità previste dalle condizioni particolari.

Sezione C) GARANZIA DA CHiodo A CHiodo

E' facoltà del Contraente richiedere l'estensione della garanzia durante il trasporto di andata e ritorno nonché la giacenza presso l'ubicazione descritta in premessa di oggetti d'arte non assicurati con la sezione giacenza . La garanzia per le opere che di volta in volta verranno segnalate, sarà prestata in base alle modalità previste dalle condizioni particolari.

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE A – GIACENZA

AI. CONDIZIONI PER L'EFFICACIA DELLA GARANZIA GIACENZA

GESTIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA

L'assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia, che i locali contenenti le cose assicurate siano dotati dei mezzi di prevenzione e protezione descritti in premessa di polizza, che l'Assicurato si impegna a mantenere in perfetto stato di funzionalità ed efficienza.

1. Qualora esistano sistemi di rilevazione e/o estinzione automatica di incendio, sistemi di rilevazione di intrusione nonché apparati di segnalazione di allarme a distanza, in caso di guasto, danneggiamento degli stessi, l'Assicurato deve adottare le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario; deve inoltre segnalare il fatto alla Società in caso di impossibilità di ripristino entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. I sistemi di rilevazione e di segnalazione di allarme devono essere controllati almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità.
Tali apparati devono essere perennemente in funzione per quanto ciò sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività.
2. Durante i periodi di chiusura dei locali o comunque di assenza di personale all'interno dei locali, devono essere attivati tutti i mezzi anti-intrusione descritti in premessa. Tuttavia per le serrande, persiane, tapparelle, ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne se queste sono inferiori a tre ore; la chiusura delle ante a vetri è sempre obbligatoria. E' sempre obbligatorio, se previsto in premessa, l'inserimento dell'impianto d'allarme anti-intrusione e del relativo sistema di segnalazione.
3. Deve essere vietato ai visitatori di usare, spostare o maneggiare le cose assicurate. Sono ammissibili tali operazioni effettuate, esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza, dal personale incaricato dall'Assicurato, per:
 - ◆ l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e/o dei relativi contenitori;
 - ◆ l'esame od il riordino della collezione;
 - ◆ allestimento, disallestimento e manutenzione;purché tali operazioni siano espletate con la massima precauzione.
Salvo patto contrario la garanzia è sospesa durante operazioni di trasloco e/o ristrutturazione dei locali.
4. Nei locali ove non è presente impianto di videosorveglianza è obbligatoria la presenza, durante l'orario di apertura al pubblico, di guardiani.

5. Gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) devono essere collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.

A2. FURTO COMMESSO DAI DIPENDENTI DEL MUSEO

La garanzia furto di cui all'Art. 14 delle "Norme specifiche che regolano l'assicurazione oggetti d'Arte" è prestata anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- b) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali
- c) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali

A3. FURTO CON DESTREZZA

A deroga dell'art. 15 – Esclusioni – Lettera h) delle "Norme specifiche che regolano l'assicurazione oggetti d'Arte" la garanzia furto è estesa al furto con destrezza purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto, commesso durante l'orario di esposizione al pubblico e a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto e identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso che consenta il monitoraggio remoto degli oggetti da parte di personale specificamente preposto alla funzione.

A4. ROTTURE ACCIDENTALI DI OGGETTI FRAGILI

La garanzia comprende le rotture accidentali degli oggetti fragili purché gli stessi siano custoditi in teche chiuse o vetrine.

Tale garanzia comprende altresì, le rotture accidentali avvenute durante il maneggio effettuato esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza per:

- l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e/o dei relativi contenitori;
- l'esame od il riordino della collezione;

purché tali operazioni siano espletate con la massima precauzione.

Salvo patto contrario la garanzia è sospesa durante operazioni di trasloco e/o ristrutturazione dei locali.

A5. ESTORSIONE

A parziale deroga dell'art. 15 lettera g) delle "Norme specifiche che regolano l'assicurazione oggetti d'Arte" l'assicurazione è estesa all'estorsione, intendendosi per tale il costringere la persona, mediante violenza o minaccia, a consegnare lei stessa le cose assicurate.

A6. RESTAURI

Sono compresi in garanzia, senza sovra premio, i trasporti fino a Euro 50.000,00 per singolo viaggio, per restauro degli oggetti assicurati, in ambito regionale e regioni limitrofe, e sempreché l'imballaggio sia a regola d'arte e adeguato alla natura delle opere; i trasporti devono essere effettuati da almeno due persone munite di telefoni cellulari e con automezzi costantemente e ininterrottamente sorvegliati. S'intendono, altresì,

assicurati, i suddetti oggetti temporaneamente in giacenza presso qualsiasi laboratorio di restauro a condizione che i mezzi di protezione dei locali, ove gli stessi sono in restauro, siano costituiti da robusti serramenti pieni chiusi da validi congegni a porte e robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno e che sia funzionante ed attivato impianto di allarme antintrusione collegato a centrale di controllo o istituto di vigilanza privato.

La garanzia è valida sempre che l'evento venga segnalato anticipatamente e ci sia conferma scritta della Compagnia.

A7. NUOVI ACQUISTI

La garanzia è automaticamente estesa, su base di “valore dichiarato” e fino alla concorrenza di Euro 250.000,00 agli oggetti d'arte acquisiti dal Contraente nel corso dell'annualità assicurativa.

La decorrenza dell'assicurazione di oggetti di valore singolo superiore a 25.000,00 euro è subordinata a specifica richiesta scritta del Contraente alla Società mediante telegramma o fax e successiva conferma di copertura da parte della Società.

Allo scadere dell'annualità assicurativa, il Contraente invierà l'elenco, con i valori di ogni singolo pezzo, degli acquisti effettuati nell'annualità medesima e la Società emetterà apposita appendice per l'aggiornamento dei valori assicurati e dei premi.

Con la suddetta appendice si procederà altresì alla regolazione del premio per il periodo di assicurazione trascorso, calcolando il 50 % del premio relativo all'incremento di valore.

In caso di mancato pagamento del premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice suindicata varrà il disposto dell'art. 2) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE B - TRASPORTO

B1. La garanzia è prestata a condizione che:

- 1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato o da personale di fiducia del Contraente/Assicurato;
- 2) che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- 3) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- 4) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi costantemente vigilati;
- 5) sono esclusi i viaggi a mezzo nave, con la sola eccezione dei trasporti di oggetti collocati su veicoli imbarcati su traghetti;
- 6) nei trasporti a mezzo aereo, sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate.

B2. Sono esclusi i danni dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio purché tali materiali siano di qualità non dubbia, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore di detti materiali.

B3. La garanzia è estesa alla rottura accidentale degli oggetti fragili a condizione che vengano imballati (casse), maneggiati e caricati in maniera professionale e tenendo conto della specifica natura.

B4. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia alla rivalsa nei confronti dei seguenti

- Trasportatori e/o Spedizionieri

PURCHE' SPECIALIZZATI NEL SETTORE ARTE

- Imballatori

PURCHE' SPECIALIZZATI NEL SETTORE ARTE

a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale facoltà. Per i vettori e/o spedizionieri la rinuncia alla rivalsa è solo per la parte di danno eccedente la loro responsabilità legale.

La Società ha tuttavia diritto di rivalsa:

- in caso di dolo o colpa grave
- verso persone od enti diversi da quelli sopra indicati.

B5. PREMIO PER OGNI VIAGGIO

La garanzia decorre dopo conferma scritta della Società.

Per l'assicurazione di ogni singolo viaggio il premio viene determinato per ogni mille Euro assicurato come segue:

*ITALIA/EUROPA**

Opere d'arte Assicurate non fragili €

Opere d'arte Assicurate fragili €

Al termine di ciascun anno assicurativo la Società conteggia il premio dovuto dal Contraente applicando alla somma dei valori assicurati per ogni viaggio i tassi sopra indicati, ed emette apposita appendice che dovrà essere pagata entro 15 giorni dal ricevimento della stessa altrimenti l'assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del 30°giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.

**si intendono esclusi i Paesi dell'ex-URSS (con l'esclusione Repubbliche Baltiche) e i Paesi dell'Ex-Yugoslavia (con l'esclusione di Slovenia e Croazia).*

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE C – DA CHIODO A CHIODO

L'assicurazione per le opere descritte negli elenchi che, di volta in volta, il Contraente invia alla Società, inizia nel momento in cui le opere stesse sono rimosse dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere ivi imballate ed intraprendere il primo trasporto. L'assicurazione prosegue durante i viaggi e la giacenza nei locali descritti in premessa, comprese le esposizioni al pubblico, L'assicurazione cessa quando le opere, compiuto l'ultimo viaggio, vengono tolte dall'imballaggio e collocate nel luogo loro destinato.

Sono compresi i danni durante le operazioni di imballaggio e di disimballaggio.

La garanzia s'intende prestata su base di "valore dichiarato".

Sono esclusi dalla garanzia i danni avvenuti al di fuori del periodo di operatività della polizza.

C1. CONDIZIONI PARTICOLARI GIACENZA E TRASPORTI

Si fa riferimento alle condizioni particolari di cui alle sezioni precedenti ad eccezione del punto **B5**.

C2. TASSAZIONE DA CHIODO A CHIODO

Il tasso, comprensivo delle imposte di legge, è determinato sulla somma assicurata come segue:

	Giacenza Mese o Frazione	Trasporto a viaggio Italia/Europa *
Oggetti non fragili‰‰°
Fragili (vetro, porcellana, terracotta, ecc.)‰‰°

**si intendono esclusi i Paesi dell'ex-URSS (con l'esclusione Repubbliche Baltiche) e i Paesi dell'Ex-Yugoslavia (con l'esclusione di Slovenia e Croazia).*

I suddetti tassi s'intendono applicabili per somma assicurata pari o inferiore ad Euro 1.500.000,00; per somme superiori i tassi vengono concordati di volta in volta.

Al termine di ciascun anno assicurativo la Società conteggia il premio dovuto dal Contraente applicando alla somma dei valori assicurati per ogni viaggio i tassi sopra indicati, ed emette apposita appendice che dovrà essere pagata entro 30 giorni dal ricevimento della stessa altrimenti l'assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del 30°giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE A TUTTE LE SEZIONI

1. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

2. LIMITE D'INDENNIZZO FURTO e RAPINA

Si conviene fra le Parti che in nessun caso la Società indennizzerà, a seguito di furto tentato o consumato e rapina, somma maggiore del 50 % della somma assicurata alla sezione A) qualunque sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza.

3. TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia:

- sono sempre esclusi i danni da inondazione e/o alluvione a seguito di terremoto;
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia fissa di Euro 10.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore del 80% della somma assicurata.

4. INONDAZIONE e ALLUVIONE

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione anche se originati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) a enti mobili all'aperto;

b) agli oggetti, diversi da mobili e tappeti, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia fissa di Euro 10.000,00 ;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 80% della somma assicurata.

5. ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia i danni subiti dalle opere per effetto della loro esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione delle opere stesse. Relativamente ai mobili, sono esclusi dall'assicurazione: graffiature, scalfitture, sfregamenti, ammaccature, screpolature e scollamenti di ogni genere. Per gli oggetti laccati e smaltati, è esclusa la scheggiatura dello smalto e della lacca.

6. ESCLUSIONI CARROZZE E FINIMENTI

Sono esclusi dall'assicurazione limitatamente alle carrozze e finimenti: graffiature, scalfitture, sfregamenti, ammaccature, ossidazioni, screpolature e scollamenti di ogni genere. Per gli oggetti laccati e smaltati, è esclusa la scheggiatura dello smalto e della lacca. S'intende escluso altresì, nella determinazione dell'indennizzo il deprezzamento.

7. ESCLUSIONI MANOSCRITTI, INCUNABOLI, CODICI e SIMILI

Sono esclusi dall'assicurazione limitatamente ai manoscritti, incunaboli, codici e simili: piegature e strappi di singole pagine.

8. FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

La Società concede il frazionamento del premio in 2 rate scadenti il 30.06 e 31.12 di ogni anno. Il premio, ancorché frazionato in più rate, è determinato per periodo assicurativo di un anno ed è interamente dovuto.

9. PROROGA PAGAMENTO PREMIO

A parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene che il termine utile per il pagamento del premio successivo alla rata "alla firma" e quello di eventuali appendici si intende fissato in 30 giorni.

10. ESENZIONE IMPOSTE

L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che i beni assicurati con la presente polizza sono di proprietà di persone ed enti residenti in Italia e quindi soggetti alla disciplina del D.Leg. n° 52 del 22/01/2004 e pertanto sono esenti da imposte ai sensi della legge n° 53 del 28/2/1983.

11. PRECISAZIONI

Dolo e colpa grave

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da :

- colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente;
- dolo e/o colpa grave di dipendenti dell'Assicurato o del Contraente.

Variazioni climatiche

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

Scioperi, sommosse, atti di vandalismo

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da :

- atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri;
- scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
- tumulti o sommosse civili;
- atti di vandalismo, boicottaggio o sabotaggio.

Atti di terrorismo

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità e per terrorismo.

12. CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del Codice di Assicurazioni di cui al D. Lgs. n. 209 del 07.09.2005 la gestione del presente contratto alla Società di brokeraggio assicurativo AON S.p.A. – Via Girombelli, 6 – 60131 Ancona (AN); tutti gli obblighi di comunicazione inerenti il contratto, ad eccezione di quelle relative al recesso ed alla disdetta, si intenderanno adempiuti anche se materialmente effettuati o ricevuti dal Broker di Ass.ne, sempre che questi agisca per volere dell'Assicurato.

L'opera del Broker sarà remunerata, relativamente al presente contratto, nella misura provvigionale del 5%. Da calcolarsi sul premio imponibile.

13. CLASUOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI ATTACCHI CIBERNETICI

i) fermo restando quanto previsto nella clausola ii) che segue, in nessun caso la seguente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente dall'uso di o da operazione compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandali, virus, processo o altro sistema elettronico.

ii) ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitti civili o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici, la clausola i) non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti da qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.

14. CLASUOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA, ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE

In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:

- a) da radiazioni ionizzanti o contaminazioni radioattive da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;

- c) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;
- d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolosi o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista dalla presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Allegati:

lista completa delle opere da assicurare